

Allegato B

Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria

TITOLO I **Disposizioni generali**

Articolo 1 **Definizioni**

- 1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni del TIV e le seguenti definizioni:
- **Acquirente unico** è la società Acquirente unico S.p.A.;
 - **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - **cliente avente diritto al servizio a tutele graduali** è la piccola impresa connessa in bassa tensione ovvero la microimpresa titolare di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW;
 - **componente $DISP_{BTAP}$** è la componente di dispacciamento, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto al servizio a tutele graduali durante il periodo di assegnazione provvisoria;
 - **corrispettivo PCV_{AP} (prezzo commercializzazione vendita assegnazione provvisoria)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero relativo al servizio a tutele graduali erogato nel periodo di assegnazione provvisoria;
 - **corrispettivo PED_{AP} (prezzo energia e dispacciamento assegnazione provvisoria)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in tutele graduali nel periodo di assegnazione provvisoria;
 - **corrispettivo PPE_{AP} (prezzo perequazione energia assegnazione provvisoria)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2020;
 - **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;

Allegato B

- **elemento PD_{AP} (prezzo dispacciamento assegnazione provvisoria)** è l'elemento del corrispettivo PED_{AP}, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 dell'energia elettrica destinata ai clienti in tutele graduali durante il periodo di assegnazione provvisoria;
- **elemento PE_{AP} (prezzo energia assegnazione provvisoria)** è l'elemento del corrispettivo PED_{AP}, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in tutele graduali durante il periodo di assegnazione provvisoria;
- **esercente la maggior tutela** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 73/07, eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente le tutele graduali provvisorio** è l'esercente la maggior tutela che eroga il servizio durante il periodo di assegnazione provvisoria;
- **microimprese** sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
- **offerte PLACET** sono le offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela disciplinate dalla deliberazione 555/2017/R/com;
- **periodo di assegnazione provvisoria** è il periodo di erogazione del servizio a tutele graduali compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
- **piccole imprese** sono i clienti finali, diversi dai clienti domestici e dalle microimprese, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07;
- **situazioni di morosità pregressa** sono le situazioni in cui un cliente finale in relazione a precedenti rapporti contrattuali con l'esercente le tutele graduali provvisorio è identificato come cliente cattivo pagatore in base alla definizione di cui alla deliberazione n. 200/99;
- **Terna** è la società Terna s.p.a.;
- **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 73/07;
- **decreto-legge n. 73/07** è il decreto 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", convertito in legge con la legge n. 125/07;
- **legge n. 124/17** è la legge 4 agosto 2017, n. 124, come successivamente modificata e integrata;

Allegato B

- **deliberazione n. 200/99** è la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 200 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 111/06** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione ARG/elt 76/08** è la deliberazione dell’Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08;
- **deliberazione ARG/elt 208/10** è la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, ARG/elt 208/10;
- **deliberazione 487/2015/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/R/eel (Riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* elettrico) e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione 555/2017/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione 236/2019/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2019, 236/2019/R/eel;
- **deliberazione 491/2020/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel;
- **TIMOE (Testo integrato morosità elettrica)** è il Testo integrato della morosità elettrica;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1. Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi a oggetto la regolazione del servizio a tutele graduali di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17 durante il periodo di assegnazione provvisoria.
- 2.2. Durante il periodo di assegnazione provvisoria l’esercente le tutele graduali provvisorio è l’esercente la maggior tutela territorialmente competente che è tenuto a erogare il servizio a tutele graduali alle condizioni definite nel presente provvedimento.
- 2.3. I clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali comprendono:
 - a) le piccole imprese purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
 - b) le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW;

Allegato B

c) i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali

e che al 31 dicembre 2020 sono serviti in maggior tutela, o che in data successiva si trovino senza venditore sul mercato libero.

Articolo 3

Attivazione del servizio a tutele gradualì

- 3.1. Con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti nel servizio a tutele gradualì per il periodo di assegnazione provvisoria:
 - a) l' esercente le tutele gradualì provvisorio è titolare del contratto di trasporto e assume la qualifica di utente del trasporto;
 - b) l' Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento.
- 3.2. Nel caso in cui un cliente avente diritto al servizio a tutele gradualì si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III dell' Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e a tal fine il SII provvede a inserire i relativi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell' Acquirente unico.
- 3.3. A partire dall' inserimento dei punti di prelievo di cui al comma 3.2., è attivato il servizio a tutele gradualì e il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero.
- 3.4. L' esercente le tutele gradualì provvisorio comunica al cliente finale l' avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all' articolo 9 lettera B alla deliberazione 487/2015/R/eel indicando che il cliente è servito nel servizio a tutele gradualì di cui all' articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17, a condizioni definite dall' Autorità.
- 3.5. Ciascun cliente finale avente diritto al servizio a tutele gradualì può chiedere all' esercente le tutele gradualì l' attivazione del servizio ai sensi di quanto previsto al Titolo II dell' allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 4

Identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione aventi diritto al servizio a tutele gradualì

- 4.1. Ai clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), punto ii) del TIV che si attivano nel servizio a tutele gradualì, l' esercente il servizio è tenuto a richiedere la dichiarazione sostitutiva con le modalità di cui all' articolo 5 del TIV riguardanti il servizio a tutele gradualì.

Allegato B

Articolo 5

Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio a tutele gradualı senza averne diritto

- 5.1. Al cliente finale che abbia omesso di inviare la dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell'articolo 4 e, in seguito ai controlli svolti dalle autorità competenti, risulti privo dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del servizio a tutele gradualı, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del TIV.

Articolo 6

Attivazione del servizio a tutele gradualı nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa

- 6.1. Fatta salva l'attivazione del servizio a tutele gradualı ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, l' esercente le tutele gradualı provvisorio, secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 7 del TIV, si astiene dall'eseguire l'erogazione della fornitura con riferimento a qualsiasi punto di prelievo, nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa, fintanto che tale cliente non corrisponda gli importi di cui al comma 7.5 del TIV.
- 6.2. L' esercente le tutele gradualı provvisorio che ravvisi situazioni di morosità pregressa da parte del cliente finale titolare dei punti di prelievo per i quali si attiva il relativo servizio, richiede il pagamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7 del TIV.
- 6.3. In caso di inadempimento della richiesta di cui al comma 7.2 del TIV, se il punto di prelievo interessato non risulta disattivato, l' esercente le tutele gradualı chiede la sospensione della fornitura ai sensi dell'Articolo 4 del TIMOE.
- 6.4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del TIV trovano applicazione anche nel caso in cui un cliente finale sia identificato come cliente cattivo pagatore in base alla definizione di cui alla deliberazione n. 200/99 in relazione a precedenti rapporti contrattuali con il medesimo esercente la maggior tutela che eroga il servizio a tutele gradualı durante il periodo di assegnazione provvisoria.

TITOLO II

SEZIONE 1

Condizioni di erogazione del servizio a tutele gradualı ai clienti finali

Articolo 7

Condizioni contrattuali ed economiche applicate ai clienti finali

- 7.1. L' esercente le tutele gradualı provvisorio applica le condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET per i clienti finali non domestici di energia elettrica, limitatamente alle seguenti disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com:

Allegato B

- a) ai fini della disciplina delle garanzie richieste al cliente finale trova applicazione l'articolo 9;
 - b) in tema di modalità e tempistiche di fatturazione nonché modalità di pagamento del cliente finale trova applicazione l'articolo 10;
 - c) ai fini della disciplina della rateizzazione delle somme dovute e degli interessi di mora applicabili in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale trovano applicazione gli articoli 11 e 12;
 - d) ai fini della disciplina dello sconto applicato in bolletta per chi opti contestualmente per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito e per la bolletta in formato elettronico trova applicazione l'articolo 13.
- 7.2. In parziale deroga a quanto previsto dalla disciplina delle offerte PLACET in tema di contributi in quota fissa richiesti al cliente finale, nell'ambito del servizio a tutele graduali provvisorio, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 del TIV.
- 7.3. Ai clienti serviti in maggior tutela alla data del 31 dicembre 2020, l'esercente le tutele graduali provvisorio può continuare ad applicare le modalità di pagamento e di ricezione della bolletta già concordate per il servizio di maggior tutela, nonché, nei confronti di tutti i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutela graduali, continuare a usarne gli stessi canali di comunicazione e il medesimo marchio, a eccezione della denominazione del servizio che dovrà essere modificata in "servizio a tutele graduali".
- 7.4. Le condizioni economiche che l'esercente le tutele graduali provvisorio deve offrire ai clienti di cui al comma 2.3. si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) il corrispettivo PED_{AP} ;
 - b) il corrispettivo PCV_{AP} , pari al corrispettivo PCV applicato ai clienti non domestici in maggior tutela;
 - c) il corrispettivo PPE_{AP} , pari al corrispettivo PPE applicato ai clienti non domestici in maggior tutela;
 - d) la componente $DISP_{BTAP}$, pari alla componente $DISP_{BT}$ applicata ai clienti non domestici in maggior tutela.
- 7.5. Il corrispettivo PED_{AP} è fissato pari alla somma dei seguenti elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:
- a) PE_{AP} ;
 - b) PD_{AP} .
- 7.6. L'elemento PE_{AP} applicato è pari a:
- a) per i punti di prelievo trattati per fasce od orari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.8 del TIV e la media aritmetica

Allegato B

mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, aumentato del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico e del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari definiti dall'Autorità per il servizio di maggior tutela;

- b) per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.8 del TIV e la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese, aumentato del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico e del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari definiti dall'Autorità per il servizio di maggior tutela.

L'elemento PE_{AP} è pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità.

- 7.7. L'elemento PD_{AP} è pari all'elemento PD applicato ai clienti non domestici in maggior tutela e determinato ai sensi dei commi 10.5, lettera b) e 10.7 del TIV.
- 7.8. L'esercente le tutele gradualità provvisorio applica ai clienti del servizio i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente medesimo con riferimento ai punti di prelievo in tutele gradualità per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A e UC e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice.

Articolo 8

Remunerazione dell'attività di commercializzazione

- 8.1. Gli esercenti le tutele gradualità provvisori sono remunerati in continuità con le modalità del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 16 del TIV e possono accedere, ove ve ne siano i presupposti, ai meccanismi di compensazione previsti per gli esercenti la maggior tutela di cui agli articoli 18, 19 e 21 del TIV.
- 8.2. L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della previsione di cui al comma 8.1.

SEZIONE 2

Condizioni di approvvigionamento e cessione dell'energia elettrica agli esercenti le tutele gradualità provvisori e perequazione

Articolo 9

Approvvigionamento dell'energia elettrica da parte degli esercenti le tutele gradualità provvisori

- 9.1. Ciascun esercente le tutele gradualità provvisorio acquista l'energia elettrica oggetto del servizio da Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti e che è utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio a tutele gradualità provvisorio.

Allegato B

- 9.2. Le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente le tutele gradualı provvisorio sono regolate secondo quanto stabilito nel Titolo II - Sezione 2 del TIV, nonché per le condizioni compatibili con il TIV, nel contratto approvato ai sensi della deliberazione ARG/elt 76/08, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 208/10 e da ultimo dalla deliberazione 236/2019/R/eel.
- 9.3. L'esercente le tutele gradualı provvisorio presta la garanzia, nelle forme e nei tempi previsti dal contratto di cui al comma 9.2.
- 9.4. L'Acquirente unico informa tempestivamente l'Autorità degli inadempimenti al comma 9.3.

Articolo 10

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in tutele gradualı

- 10.1. Gli esercenti le tutele gradualı provvisori partecipano al meccanismo di perequazione a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio a tutele gradualı durante il periodo di assegnazione provvisoria secondo le modalità e con le tempistiche di cui al Titolo II - Sezione 3 del TIV.

Articolo 11

Obblighi di comunicazione degli esercenti le tutele gradualı provvisori ai fini del monitoraggio

- 11.1. Entro la fine di ciascun mese l'esercente le tutele gradualı provvisorio è tenuto a comunicare, con riferimento al mese precedente a quello di invio della comunicazione, all'Autorità le informazioni di cui all'articolo 40 del TIV.